Studio Geologico Piaggi
Dott. Geol. Luca Piaggi

Iscrizione n°568 Sez.A Ordine dei Geologi della Liguria
Via Genova 442, La Spezia (Sp), Cap. 19123
e-mail: lucapiaggi@gmail.com
PEC: lucapiaggi@pec.epap.it
Cell. 3299710732
C.F.: PGGLCU81P05E463S
P.IVA: 01268130117

La Spezia, 01/09/2022

OGGETTO:Cava Sfinge – Risposta alla richiesta di integrazioni pervenute al procedimento di assoggettabilità alla VIA

A seguito della richiesta di integrazioni pervenuta da Parte di Regione Liguria Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile S912 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto volto alla chiusura e riqualificazione ambientale della cava di marmo rosso Levanto e serpentino denominata La Sfinge sita nel Comune di Deiva Marina (SP). rif. S912 Class./Fasc. 2022/13.17.1/72.

1) Difesa del Suolo La Spezia

- La nota del Settore Difesa suolo La Spezia fa riferimento alla precedente procedura di valutazione preliminare mediante lista di controllo in merito alla quale erano stati chiesti chiarimenti che non sono stati reperiti fra la documentazione presentata per il procedimento in oggetto;

> Facendo seguito alla Vs. nota protocollata in data 07/03/2022 al n. 193559, vista la progettazione depositata, si evidenzia la presenza, a confine con l'area d'intervento, dell'affluente destro del T. Castagnola denominato Rio di Piazza; pertanto nel merito della progettazione di che trattasi, si richiede di specificare l'interazione del sito di cava con il corso d'acqua ai sensi della normativa di carattere idraulico - demaniale di cui al Regolamento Regionale n. 3/2011 ex R.D. 523/1904
>
> Si ribadisce che le movimentazioni ed altre lavorazioni dovranno rispettare la distanza minima stabilita dal disposto del Regolamento regionale 3/2011 e, nel caso di corso d'acqua con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 kmq, anche con quelle di cui alla NTA dei Piani di Bacino Ambito 18 art. 8 da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale 3/2011.
>
> Si fa inoltre presente che lo scarico nel corpo idrico demaniale e l'utilizzo di eventuale sedime demaniale dovrà essere autorizzato e oggetto di concessione e pertanto si necessita la richiesta di documentazione integrativa atta a definire l'intervento stesso.

Risposta: L'iterazione tra il corso d'acqua e la cava è nulla, poiché nessuna attività è prevista all'interno del torrente o nell'area demaniale. Le distanze minime, così come riportate all'art 8 delle norme di Attuazione dell'Ambito 18 Ghiararo, che per il reticolo minuto sono pari a 10 m.

Come evidenziato nelle figure successive, estrapolate dallo stato attuale e dallo stato finale, le aree più prossime al corso d'acqua sono oggetto esclusivamente di riutilizzo della pista esistente, senza alcun movimento di terra e senza alcun tipo di costruzione.

E' previsto, come da normativa il ripristino ambientale, con la piantumazione ed il rimboschimento a verde, nonché la regimazione delle acque con la realizzazione di una vasca di sedimentazione in materiale naturale (pietra), da posizionarsi all'interno del sedime della strada già esistente, che verrà ridimensionata lasciando esclusivamente un sentiero di manutenzione.
Tale vasca, di dimensioni 6 x 1,7 x profondità 1,5 m, di forma trapezioidale, è l'oggetto più vicino al corso d'acqua, con una distanza pari a 7 metri nel bordo più esterno, così come evidenziato nelle figure successive.

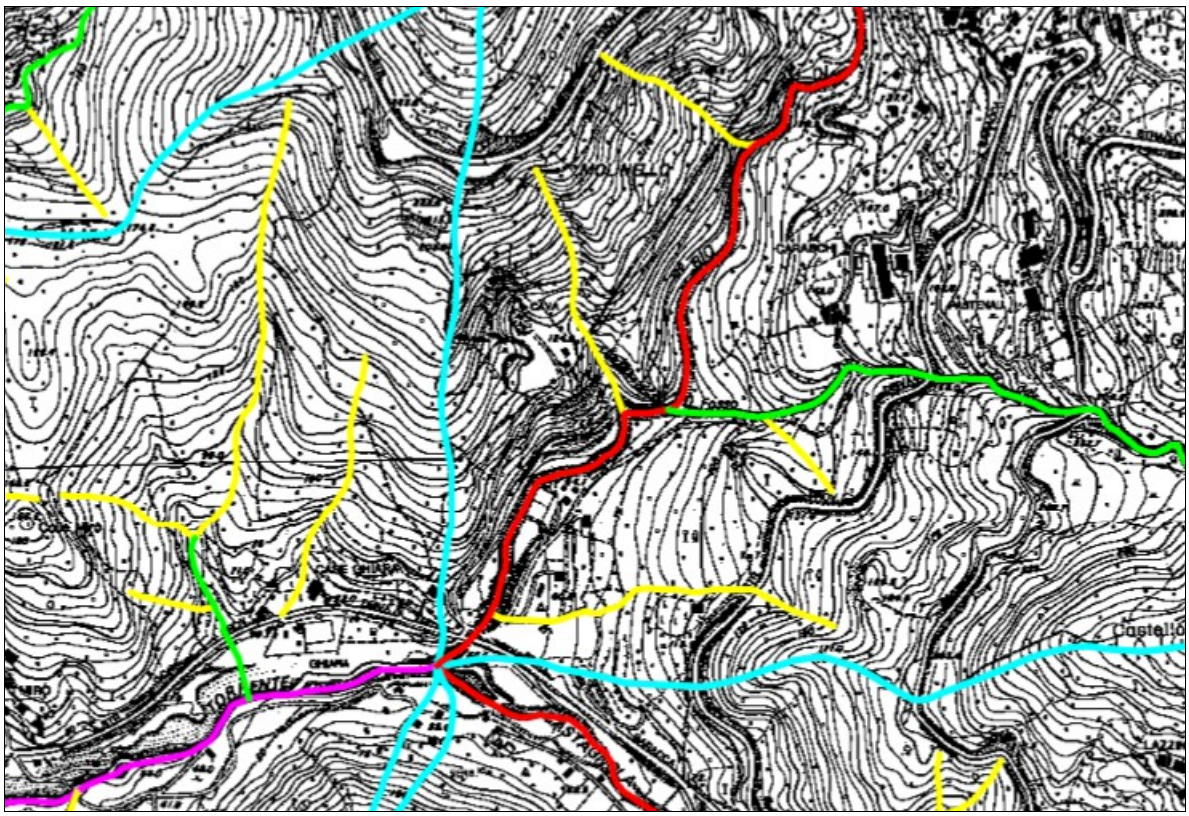
Si ritiene pertanto che l'interferenza con il corso d'acqua in oggetto sia nulla, sia per le lavorazioni previste, che anzi sono prodromiche alla regimentazione idraulica superficiale, sia per le dimensioni delle stesse, del tutto trascurabili e non configurabili come "intervento edilizio" e pertanto non soggetta al comma 3 dell'art 8 delle Norme di attuazione che si riferisce a "*interventi urbanistico-edilizi*".

Non è previsto alcun utilizzo di area demaniale, così come non è previsto alcun tipo di scarico differente da quello delle acque di pioggia, il cui bacino complessivo non muta rispetto a quella attuale, ma anzi, grazie alla regimentazione idraulica superficiale, al reinerbimento, ed alle vasche di sedimentazione, avviene in maniera molto più graduale rispetto all'attuale. Si specifica che non si tratta di scarichi di tipo industriale.

Art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

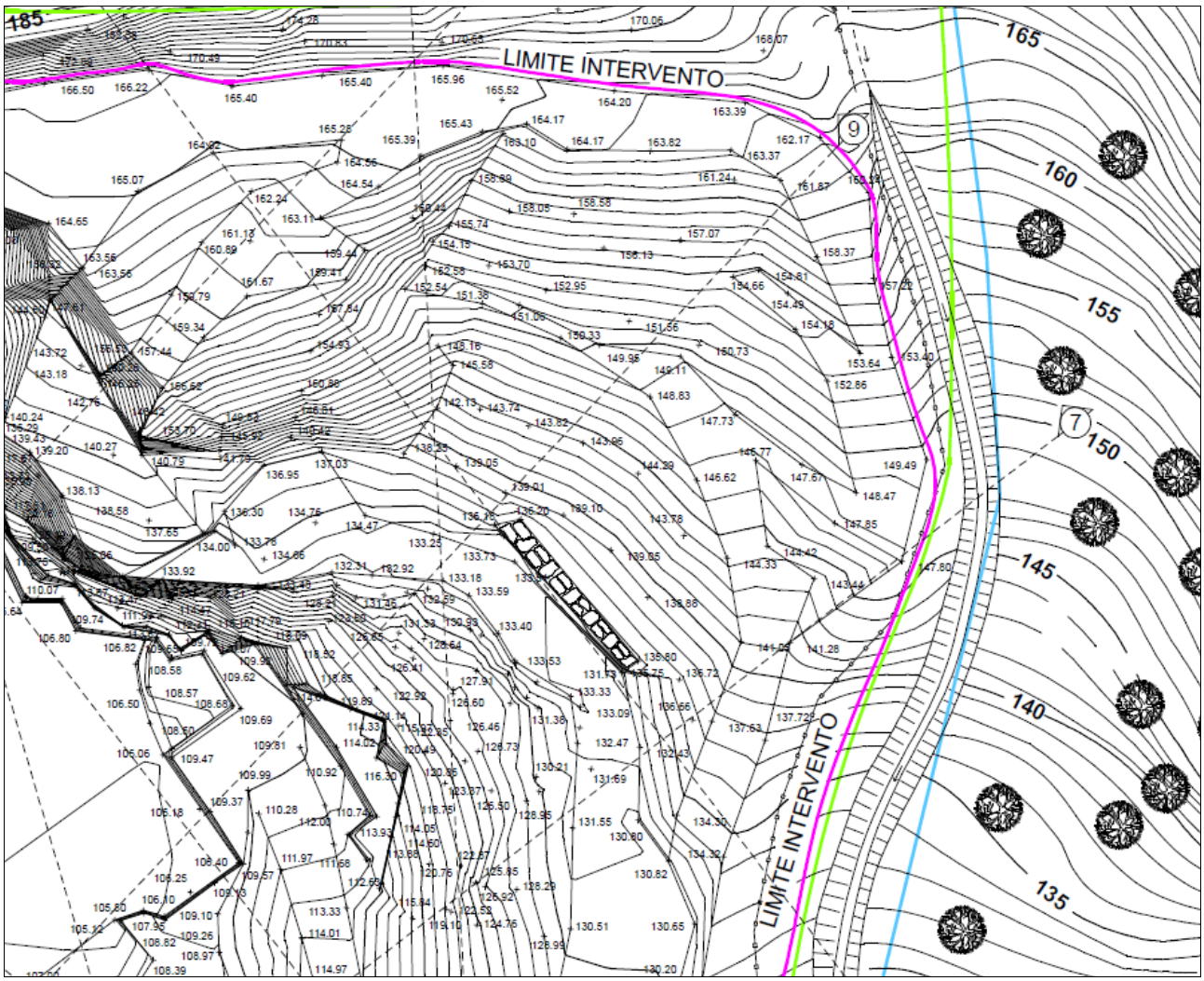
1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua*"[7].

2. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. a), del comma 2 dell'art. 12, rappresentati nella Tav.14 "Carta dei tratti indagati con verifiche idrauliche estese", sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, è stabilita altresì una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:
   (a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come principali;
   (b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come secondari;
   (c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come minori;

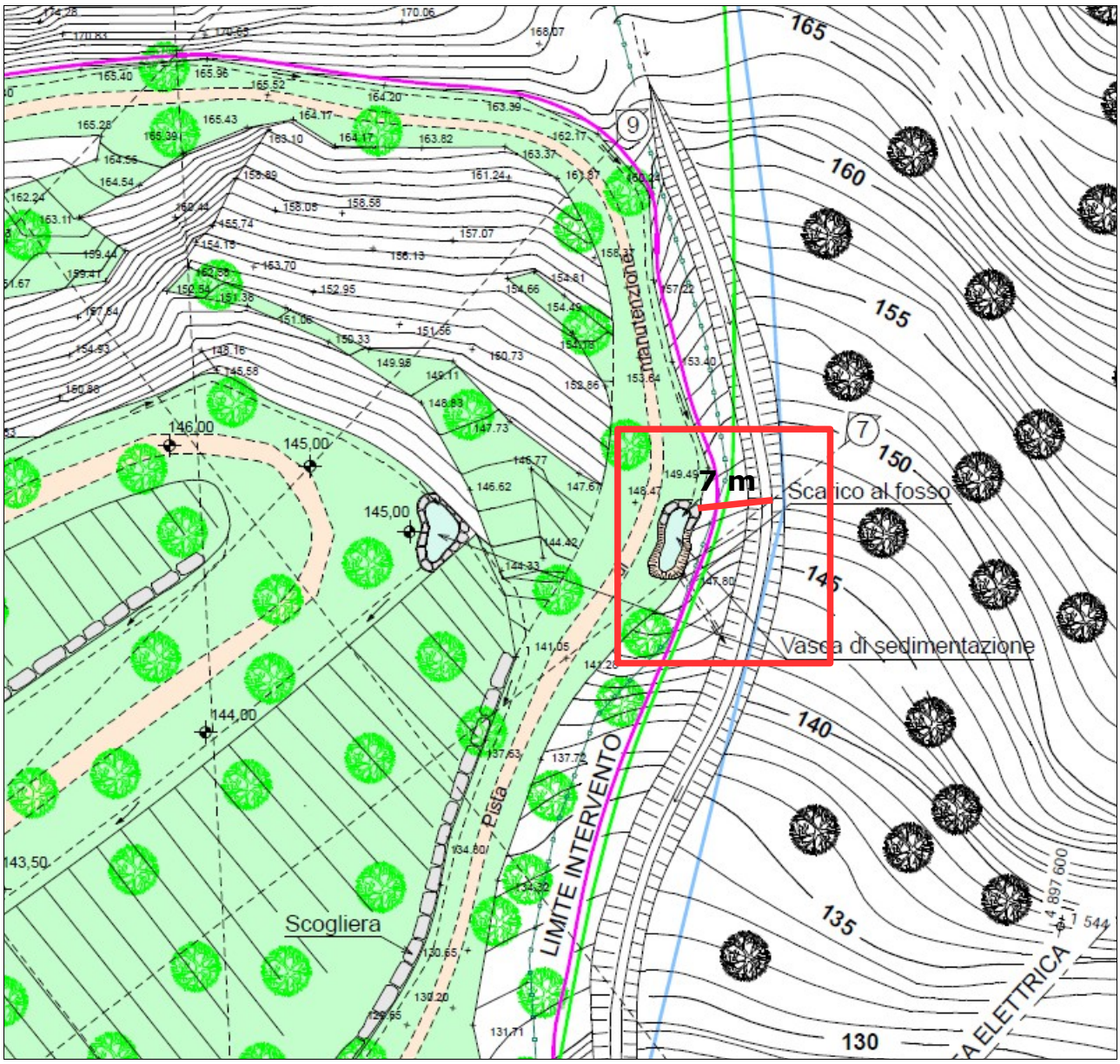


LEGENDA	
	Limite bacino idrografico
	Limite sottobacino idrografico
	Asta fluviale di ordine 1
	Asta fluviale di ordine 2
	Asta fluviale di ordine 3
	Asta fluviale di ordine 4
	Asta fluviale di ordine 5

Classificazione dell'ordine delle aste fluviali secondo la metodologia di A. N. Strahler



Stato attuale



Fase finale di ripristino ambientale

2) Settore Tutela del Paesaggio di Regione Liguria

- La nota del Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo è riferita anche alla nota Prot-2022-0229015 del 22/3/2022 con la quale lo stesso Settore aveva evidenziato criticità in seno alla precedente procedura di valutazione preliminare mediante lista di controllo, che si allega insieme a una sezione di raffronto;

Risposta: Per rispondere compiutamente a quanto rilevato dal Settore Tutela del Paesaggio si rimanda alla nota allegata redatta dall'Avv. Lizza Riccardo, che ha redatto una nota amministrativo legale che esplica il percorso amministrativo della cava in oggetto.

3) Arpal

- La nota di ARPAL riguarda il parere espresso dal Settore Biodiversità che chiede approfondimenti;

Risposta: si allega relazione redatta alla presente, redatta dall'Agr. Sobrero Roberto.

4) Provincia della Spezia

- La nota della Provincia della Spezia riguarda la necessità di acquisizione di autorizzazione per il frantoio mobile da installare allo scopo di lavorare il materiale da utilizzare per la riqualificazione ambientale del sito. Si specifica, al riguardo, che nel caso in cui lo stesso frantoio dovesse essere utilizzato anche per la lavorazione di materiale da commercializzare o destinare a siti al di fuori dell'area di cava da riqualificare, allora sarebbe da sottoporre a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 7zb).

Risposta: Si specifica che nella progettazione si è disegnato e predisposto esclusivamente lo spazio per l'installazione di un frantoio mobile, ma senza richiedere specifiche autorizzazioni per la sua installazione. Eventuali autorizzazioni relative all'utilizzo del frantoio mobile saranno da richiedere successivamente all'approvazione del progetto con apposita pratica.

Dott. Geol. Luca Piaggi

